



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

***Regolamento per la tutela di animali
al seguito di circhi e mostre itineranti***

(approvato con Delibera CC n. 133 del 13 luglio 2016)

INDICE GENERALE

ART. 1 – FINALITA’	3
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 – LINEE GUIDA CITES	3
ART. 4 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	3
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	3
ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE AGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA	4
ART. 7 – DIVIETO DI ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA	5
ART. 8 – SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO	5
ART. 9 – REQUISITI MINIMI DI BENESSERE	5
ART. 10 – SANZIONI	5
ALLEGATO A – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	7

ART. 1 FINALITA'

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare l'igiene e la sicurezza pubblica;
- b) garantire il benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti;
- c) consentire agli organi competenti in materia di accertare la sussistenza dei criteri atti a garantire il rispetto delle finalità di cui ai punti a) e b) sia nella fase autorizzatoria che in quella successiva di vigilanza e controllo.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutti i circhi, le mostre itineranti e qualsiasi altra attività di spettacolo che preveda l'impiego di animali, con particolare riferimento a quelli selvatici ed esotici.

ART. 3 LINEE GUIDA CITES

Per quanto riguarda gli animali esotici sono recepite le "Linee Guida per il Mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" elaborate dalla Commissione Scientifica CITES in data 20/1/2006, nonché i relativi allegati (allegato B).

Per quanto concerne gli altri animali, si fa riferimento alle norme di settore statali, regionali e locali.

ART. 4 CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Per la concessione di aree di installazione e per i termini e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, si rinvia al Regolamento Comunale per il funzionamento dei compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo C.C.V.L.P.S. di cui in premessa, di cui il presente regolamento costituisce parte integrante, ed alle procedure in uso presso l'ufficio competente (Polizia Amministrativa) così come aggiornate a seguito dell'emanazione del D.P.R. n. 160/2010.

Il rispetto delle disposizioni specifiche del presente regolamento costituisce condizione essenziale per il l'installazione sul territorio comunale degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti.

Competente alla valutazione della completezza e della correttezza della documentazione di cui al presente regolamento è l'ufficio comunale addetto alla tutela degli animali, cui è demandato il rilascio di un nulla osta propedeutico alla presentazione dell'istanza allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) preposto al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione temporanea e lo svolgimento di spettacoli viaggianti.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda presentata nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4, dovranno essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- 1) Qualora siano detenuti animali pericolosi di cui alla L. 150/92 e al DM 19/4/96, all'atto della domanda il Legale Rappresentante dell'attività circense o itinerante dovrà produrre le autorizzazioni alla detenzione, di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 6 della L. n° 150/92, rilasciate dall'Ufficio Territoriale del Governo per l'idoneità alla detenzione di detti animali, corredate dalla documentazione sulla base della quale le stesse sono state rilasciate¹;

¹ La documentazione sulla base della quale è stata rilasciata l'autorizzazione prefettizia può non essere presentata nel caso in cui l'atto autorizzativo riporti espressamente le indicazioni minime stabilite dal Ministero dell'Interno:

- 1) generalità della persona fisica destinataria dell'autorizzazione ovvero la denominazione del circo o della mostra faunistica destinatari della dichiarazione di idoneità, il loro rappresentante legale ed il gestore/gestori, corredate dal codice fiscale ovvero dalla partita IVA;
- 2) le specie degli animali ed il numero massimo degli esemplari autorizzati ad essere ospitati;
- 3) una sintetica descrizione delle strutture utilizzate per la custodia;
- 4) le eventuali condizioni che il destinatario del provvedimento deve rispettare;

Al fine di rendere possibile il riscontro della permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono state rilasciate le autorizzazioni e le dichiarazioni in questione, nelle stesse dovranno esplicitamente essere riportati gli elementi di fatto sulla base dei quali il giudizio è stato reso, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero dell'Interno del 22/02/2002 e 23/9/2013. In particolare è necessario che detti titoli riportino almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità della persona fisica destinataria dell'autorizzazione o la denominazione del circo o della mostra faunistica destinatari della dichiarazione di idoneità, il loro rappresentante legale ed il gestore/gestori con relativi codice fiscale e Partita Iva;
 - b) le specie degli animali ed il numero massimo degli esemplari autorizzati ad essere ospitati;
 - c) una sintetica descrizione delle strutture utilizzate per la custodia;
 - d) le eventuali condizioni che il destinatario del provvedimento deve rispettare;
 - e) nella dichiarazione di idoneità di cui al comma 6 dell'art. 6 della Legge n° 150/92 dovrà essere contenuto un espresso riferimento ai criteri contenuti nelle Linee Guida CITES di cui alla Delibera Ministeriale del 10/5/2000.
- 2) Elenco completo e aggiornato degli animali pericolosi e non, comprendente il nome scientifico, il nome comune, il genere (maschile o femminile) e l'identificazione individuale, come da schema contenuto nel fac-simile di domanda allegato A, comprensivo della dichiarazione che per gli animali CITES è presente regolare documentazione e che quelli non CITES non sono stati prelevati in natura;
 - 3) Copia del contratto stipulato con il medico veterinario Responsabile della struttura, numero di iscrizione all'Albo, indirizzo e recapito telefonico; in aggiunta, qualora lo stesso non sia al seguito dello spettacolo, copia del contratto stipulato con un veterinario locale esperto di animali esotici. Nel contratto dovrà espressamente risultare che al medico veterinario Responsabile della struttura sono affidati i compiti contenuti al criterio n° 4 delle Linee Guida CITES del 19 aprile 2006, e in particolare:
 - impostazione di un programma di medicina preventiva;
 - formulazione delle diagnosi e relativo trattamento delle malattie e degli infortuni;
 - pronto soccorso (ove presente);
 - esecuzione delle eutanasi con pronto intervento nei casi consentiti dalla legge;
 - consulenza relativa alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali;
 - mantenimento dell'archivio aggiornato delle cartelle cliniche/libretti sanitari per ciascuno degli animali al seguito, impostati secondo i contenuti di cui al medesimo criterio n° 4 (punti 1-9).
 - 4) Piano dell'Alimentazione per ciascuna specie animale.
 - 5) Piano di Pulizia, disinfezione e quarantena, contenente anche la descrizione dell'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati o infortunati.
 - 6) Piano di Emergenza da attivare in caso di fuga degli animali, validato dal veterinario Responsabile della struttura, contenente l'indicazione dei sistemi e la tipologia e le dosi dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento/recupero di ciascuno degli animali pericolosi al seguito.
 - 7) Planimetrie delle strutture di ricovero interne ed esterne, sia per gli animali pericolosi che per quelli non pericolosi, datate e firmate dal tecnico abilitato, complete di relazione descrittiva e dichiarazione attestante che le medesime sono conformi ai criteri tecnici specifici per taxa di cui alle Linee Guida CITES del 19 aprile 2006, sia per quanto concerne i parametri fisici che gli arricchimenti ambientali.
 - 8) Relazione sulle modalità di smaltimento delle acque reflue, dei rifiuti liquidi e solidi costituiti dalle deiezioni degli animali e relativi contratti con smaltitori autorizzati.

ART. 6

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE AGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Il titolare dell'impresa deve assicurare in ogni momento il controllo e la vigilanza da parte di tutti gli organi preposti, sia durante lo spettacolo che nelle fasi di riposo e di addestramento, ivi comprese le Guardie Zoofile volontarie dotate di decreto prefettizio o regionale.

A richiesta degli organi di vigilanza devono essere prontamente esibiti i seguenti documenti:

- a) registro di carico-scarico CITES, rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato;

5) nelle premesse della dichiarazione di idoneità sia espressamente previsto un riferimento ai criteri messi a punto dalle linee guida CITES approvate con delibera del Ministero dell'Ambiente del 10.5.2000, sufficientemente specificate nei loro contenuti.

- b) registro di carico-scarico degli animali non CITES, vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria ove ha sede legale l'impresa;
- c) copia della domanda presentata al comune, completa di tutta la documentazione allegata;
- d) archivio delle cartelle cliniche/libretti sanitari di tutti gli animali al seguito;
- e) autorizzazioni sanitarie dei mezzi adibiti al trasporto degli animali;
- f) copia dell'autorizzazione rilasciata dal comune, completa delle eventuali prescrizioni.

ART.7

DIVIETO DI ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Per motivi di sicurezza:

1. Gli animali non possono essere condotti al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità, a meno di comprovate esigenze mediche.
2. Non è comunque consentita la visita degli animali al seguito né durante gli intervalli degli spettacoli, né durante altri orari, a meno che la struttura non sia espressamente autorizzata dal prefetto anche come mostra itinerante.

ART. 8

SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

1. Ferme restando le prescrizioni previste nel Piano dell'alimentazione, ad ogni animale deve essere garantita in ogni momento la presenza di acqua fresca e pulita, all'interno di contenitori non pericolosi, stabili e facilmente lavabili, idonei a ogni singola specie.
2. Non è consentita la cattura in natura di animali vertebrati o invertebrati per l'alimentazione degli animali.

ART. 9

REQUISITI MINIMI DI BENESSERE

1. Gli animali debbono essere detenuti in conformità ai criteri tecnici specifici per taxa di cui alle Linee Guida CITES del 19 aprile 2006.
2. Tutti gli animali devono sempre avere la possibilità di ripararsi dal sole, dal freddo e dalle intemperie e deve essere loro garantita la possibilità di mantenere la posizione eretta ed il decubito.
3. Gli animali che rifiutano di esibirsi durante lo spettacolo non possono esservi costretti.
4. E' vietato l'utilizzare sugli animali fruste, pungoli o altri strumenti di coercizione che provochino dolore o paura, sia durante l'addestramento che durante l'esibizione.
5. Gli animali non possono essere legati con o per mezzo di catene o altri mezzi di contenzione, ad eccezione del tempo minimo necessario a somministrare una cura medica o un breve trattamento, purchè tali mezzi siano rivestiti di materiale morbido e non provochino dolore o lesioni.

ART. 10

SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nonché alle eventuali prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, ove non costituiscano reato o non siano sanzionate da norme speciali o altri regolamenti comunali, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria quantificata entro i limiti previsti dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e procedure di cui alla Legge n. 689/1981, della L.R. n° 33/98 e del Regolamento Comunale per la determinazione e applicazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 9.9.2003; alla sanzione pecuniaria conseguirà la sanzione accessoria prevista nei singoli casi, come di seguito specificato.

In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:

1. la mancata esibizione dei documenti elencati all'art. 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,66); alla mancata esibizione dei documenti di cui ai punti a), b) e d) dell'art. 6 consegue poi la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di spettacolo per 3 giorni consecutivi e comunque fino all'esibizione degli stessi;

2. la violazione di cui all'art. 7 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,66) per ciascuno degli animali condotti all'esterno della struttura nonché con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di spettacolo per 10 giorni consecutivi nel caso si tratti di animali pericolosi; per la violazione di cui al comma 2 dello stesso articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,66) nonché la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di spettacolo per 5 giorni consecutivi;
3. la violazione di cui all'art. 8 commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,66); la violazione di cui al comma 2 dello stesso articolo è punita con la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione .
4. la violazione di cui all'art. 9 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,66) nonché con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di spettacolo fino al ripristino delle corrette condizioni di detenzione; la violazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,66) nonché con la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.
5. Per ogni altra violazione al presente regolamento, per la quale non sia prevista una specifica sanzione o non sia fatto rinvio ad altre norme regolamentari o di legge, è fissata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00).
6. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento Comunale per la determinazione e applicazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 9.9.2003, l' organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative è individuato, ex art. 107 Decreto Legislativo n. 267/00, nel Dirigente Comandante della Polizia Municipale; i relativi proventi saranno introitati dal Comune. La sanzione accessoria viene invece applicata dal Dirigente dell'ufficio comunale competente al rilascio del titolo abilitativo.

Al Sindaco del Comune di _____

Oggetto: richiesta di autorizzazione per l'installazione temporanea di spettacolo itinerante con animali al seguito

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____

Codice Fiscale _____ residente a _____ prov. _____

Indirizzo _____

telefono _____ mail/PEC _____

Richiede l'autorizzazione all'installazione per il periodo dal _____ al _____ presso

l'area sita all'indirizzo _____

Dichiara sotto la propria responsabilità:

Denominazione del circo/mostra viaggiante _____

Denominazione della Società _____

Sede legale _____ Partita IVA _____

Medico veterinario Responsabile, Dr. _____

iscritto all'albo provinciale di _____ con n° _____

Indirizzo _____

telefono _____ mail/PEC _____

Medico Veterinario disponibile in loco², Dr. _____

Indirizzo _____

telefono _____ mail/PEC _____

2 Nel caso in cui il veterinario Responsabile non sia al seguito dello spettacolo

Allega inoltre la seguente documentazione:

- Ⓢ① copia delle autorizzazioni alla detenzione di animali pericolosi come specificato all'art. 5 comma 1 del regolamento;
- Ⓢ① copia del contratto stipulato con il medico veterinario Responsabile della struttura, numero di iscrizione all'Albo, indirizzo e recapito telefonico; in aggiunta, qualora lo stesso non sia momentaneamente al seguito dello spettacolo, copia del contratto stipulato con un veterinario locale esperto di animali esotici. Dal contratto dovrà espressamente risultare che al medico veterinario Responsabile della struttura sono affidati i compiti contenuti al criterio n° 4 delle Linee Guida CITES del 19 aprile 2006, e in particolare:
- ⤴ impostazione di un programma di medicina preventiva
 - ⤴ formulazione delle diagnosi e relativo trattamento delle malattie e degli infortuni
 - ⤴ pronto soccorso
 - ⤴ esecuzione delle eutanasi con pronto intervento nei casi consentiti dalla legge
 - ⤴ consulenza relativa alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali
 - ⤴ mantenimento dell'archivio aggiornato delle cartelle cliniche/libretti sanitari per ciascuno degli animali al seguito, impostati secondo i contenuti di cui al medesimo criterio n° 4 (punti 1-9)
- Ⓢ① Piano dell'Alimentazione per ciascuna specie animale;
- Ⓢ① Piano di Pulizia, disinfezione e quarantena, contenente anche la dichiarazione della presenza di un'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati o infortunati;
- Ⓢ① Piano di Emergenza da attivare in caso di fuga degli animali, validato dal veterinario Responsabile della struttura, contenente l'indicazione dei sistemi e delle dosi dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento/recupero di ciascuno degli animali pericolosi al seguito;
- Ⓢ① planimetrie delle strutture di ricovero interne ed esterne, sia per gli animali pericolosi che per quelli non pericolosi, datate e firmate dal tecnico abilitato, complete di relazione descrittiva e dichiarazione attestante che le medesime sono conformi ai criteri tecnici specifici per *taxa* di cui alle Linee Guida CITES del 19 aprile 2006, sia per quanto concerne i parametri fisici che gli arricchimenti ambientali;
- Ⓢ① relazione sulle modalità di smaltimento delle acque reflue, dei rifiuti liquidi e solidi costituiti dalle deiezioni degli animali e relativi contratti con smaltitori autorizzati.

Dichiara altresì di aver preso visione del “Regolamento per la tutela di animali al seguito di circhi e mostre itineranti” e di conoscere la vigente normativa nazionale e locale in materia affissioni.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
